

ALESSIO GIOVANNI. Non ne ho colpa io se le disposizioni del decreto sono fatte così. Rivolga la mia osservazione, onorevole Presidente, al Governo prima, alla Commissione poi.

PRESIDENTE. Per parte mia, mettiamolo pure dove vuole lei. (*ilarità*).

ALESSIO GIOVANNI. Ripeto che secondo me l'emendamento va posto dopo l'articolo 40; ma non è certamente il caso, onorevole Presidente, di guastarci per così poco. Mi rimetto al suo avviso.

PRESIDENTE. Prego lei e tutti i colleghi di determinare sempre in modo chiaro e preciso gli emendamenti che propongono. E ciò poteva facilmente farsi per questo disegno di legge, la di cui relazione è stata distribuita già da circa un mese.

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. La ragione dell'emendamento, sta in ciò: si è stabilito che chi fabbrica debba fare la denuncia, ma nulla si dice di ciò che deve fare il Genio civile dopo avvenuta la fabbricazione. Ora io chiedo che il proprietario non debba soggiacere per trenta anni alla possibilità di una demolizione del fabbricato, dappoiché si stabilisce che, cessando l'azione penale, permangono sempre le conseguenze della demolizione qualora si sia incorsi nella contravvenzione.

Il proprietario, dopo che avrà denunciato di voler fabbricare ed avrà ottenuto da parte del Genio civile la dichiarazione che si sono osservate le norme tecniche nella costruzione, non deve più essere costretto alla demolizione.

Mi pare che l'emendamento da me proposto sia più che giustificato.

DE NAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore*. Mi sembra che il caso che suppone l'onorevole Giovanni Alessio sia molto difficile a verificarsi perchè, quando un proprietario abbia ottenuto la dichiarazione del Genio civile che ha fabbricato secondo le norme tecniche, è ben difficile che contro di lui si elevi un verbale di contravvenzione.

Ad ogni modo, poichè l'emendamento non contraddice alle disposizioni di legge, anzi le chiarisce, la Commissione crede che lo si possa accettare, mettendolo però dopo l'articolo 46 delle disposizioni del regio decreto, dove appunto si accenna ai provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 42.

ALESSIO GIOVANNI. Per conto mio, consento che l'emendamento sia pur posto

in seguito dell'articolo 46, ma quivi si corregga l'errore di stampa, non dovendosi richiamare l'articolo 44, ma il 42.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio. Allora l'articolo 46 del regio decreto resta così modificato:

« Art. 46. I provvedimenti, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 42 sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

« I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale, dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 46 del disegno di legge così modificato.

(*È approvato*).

Art. 46.

« All'espe occorrenti per la sorveglianza, da parte del Genio civile, sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, sarà provveduto con i fondi, di cui all'articolo 1 della presente legge.

« All'uopo sarà istituito nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo.

« Gli eventuali ricuperi dai contravventori delle somme, di cui al primo comma, saranno reintegrati al capitolo suddetto ».

(*È approvato*).

TITOLO V.

Disposizioni varie riguardanti i terremoti del 1905-1907-1908.

Art. 47.

« A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con l'articolo 1 della presente, i bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

« Qualunque modificazione occorresse di introdurvi durante il biennio dovrà essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti comuni dal regio decreto 19 maggio 1910, n. 283.

« Con le stesse forme sarà approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di amplia-